



*Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011*



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

P- 2

AS 2518

Articolo 1
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(rendita catastale fabbricati D)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate.

MOTIVAZIONE

La proposta, analoga a quella contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, dispone la riapertura dei termini spirati nel 2009 per la dichiarazione dei minori gettiti subiti dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati di categoria D appartenenti interamente a persone giuridiche ed è finalizzata a sanare la posizione di quei comuni che, pur avendo diritto al ristoro della perdita di gettito, si sono trovati nell'impossibilità tecnica di predisporre ed inviare le certificazioni nel rispetto dei precedenti termini.

In applicazione dei criteri adottati nella trattazione delle dichiarazioni presentate a norma del decreto legge 154 del 2008, l'esistenza dei requisiti per la corresponsione del contributo per annualità fino al 2005 comporta il diritto al rimborso della perdita anche per gli anni successivi al 2005.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

(riscossione)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-ter. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera a), e al comma 25, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011";

b) al comma 25-bis, le parole "1° gennaio 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2012"

Al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con le legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2012.

E' conseguentemente soppressa la relativa voce disposta dalla tabella 1 dell'articolo 1.

MOTIVAZIONE

La scadenza del periodo transitorio della riforma della riscossione disposta con il decreto legge 203 del 2005, prevista al 31 dicembre 2010, non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

La proposta di proroga di un anno della scadenza in questione consentirà di procedere, sulla base delle esigenze delle amministrazioni ed in coerenza con i principi di trasparenza e libera concorrenza, ai necessari interventi normativi o regolamentari: dalla revisione della regolamentazione dell'accesso all'albo dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di riscossione per conto degli enti locali (ex art. 53, d.lgs. 446 del 1997)



prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 40 del 2010, alla determinazione di condizioni di effettiva equiparazione nell'esercizio della riscossione coattiva e nell'accesso alle informazioni ad essa strumentali di tutti i soggetti abilitati a tali funzioni, all'individuazione di procedure e modalità semplificate per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva da riservare agli enti di minori dimensioni.

In relazione alla proroga del termine contenuto nel comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73 si osserva che la scadenza del periodo transitorio prevista al 31 dicembre 2010 non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

Tali difficoltà assumono un rilievo particolare nel caso della riscossione coattiva, sulla quale è da ultimo intervenuto il comma 6-quinquies del decreto legge n. 40 del 2010, che ha abolito la possibilità di ricorrere ai servizi degli agenti della riscossione (aziende del gruppo Equitalia S.p.A.) per gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di affidamento delle attività in questione ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con la proroga proposta si rende ancora per un anno possibile il ricorso ai servizi di Equitalia S.p.A in materia di riscossione coattiva, scongiurando il rischio di rallentamento delle riscossioni e di perdita del diritto a riscuotere per gli enti locali che non si trovassero nelle condizioni di procedere in via autonoma, con l'utilizzo di risorse e professionalità interne, ovvero non avessero proceduto agli affidamenti esterni dei medesimi servizi sulla base delle norme vigenti.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

(limite indebitamento)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-quater. Al comma 108 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 le parole: " dell' 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento nell'anno 2011, del 10 per cento nell'anno 2012 e dell' 8 per cento nell'anno 2013.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto ha la finalità di consentire agli enti che presentano un parametro elevato di indebitamento di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa. Si propone, dunque, che il limite dell'8 per cento sia fissato come obiettivo triennale da raggiungersi con adeguata gradualità.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

(oneri urbanizzazione)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

*1-quinquies. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza della norma in tabella 1
"articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 2007 n. 244"*

MOTIVAZIONE

La situazione di grave emergenza finanziaria in cui versano i Comuni italiani necessita di maggiore flessibilità nella gestione del bilancio al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini. La scadenza al 31 marzo non lascia molta operatività alla gestione del bilancio e la possibile ulteriore proroga tramite DPCM crea un ulteriore motivo di incertezza nel sistema. L'emendamento propone il termine della proroga al 31 dicembre 2013.



Articolo 1
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(TARSU-TIA)

1.Fino all'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238; fino allo stesso termine è inoltre prorogata l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

MOTIVAZIONE

La disciplina del prelievo sui rifiuti necessita di una regolamentazione complessiva. Fino alla emanazione della disciplina organica prevista in applicazione del decreto legislativo 152 del 2006, appare pertanto opportuno mantenere in vita il regime adottato dai comuni, sia tributario che tariffario, facendo esplicito riferimento al quadro normativo vigente al fine di evitare incertezze applicative e rischi di contenzioso.



Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui alla presente lettera".
2. All'articolo 195, comma 2, alle fine della lettera e), sono inserite le seguenti parole "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".

MOTIVAZIONE

Si ritiene indispensabile un intervento normativo, nelle more della riorganizzazione della normativa di settore, volto a chiarire alcuni aspetti relativi al regime di prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani a seguito dei diversi interventi normativi succedutisi in questo ambito e di alcune sentenze giurisprudenziali.

In particolare è necessario chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione, piuttosto che rinviare "sine die" la scadenza.



Aggiungere il seguente articolo:

Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto nel comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220¹.

MOTIVAZIONE

Si chiede per l'anno 2011 l'esclusione il patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali (5 comuni su 9 interessati dalla norma e relative province), delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

A tale proposito si fa presente che il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. **Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento;** ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e **tale slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.**

Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locale sedi di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo,

Si ricorda che su questa problematica il Governo ha accolto, durante l'esame della legge di stabilità 2011, in sede di revisione delle norme sul patto di stabilità interno, l'ordine del Giorno G/2464/71/5 Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari.

¹ 88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.



Aggiungere il seguente articolo:

La vigenza del comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è sospesa sino al 31 dicembre 2011.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento viene proposto per consentire agli Enti di minori dimensioni demografiche caratterizzati da un volume complessivo della spesa per il personale in servizio virtuoso ed un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente in linea con la media nazionale una maggiore flessibilità nelle politiche di assunzione.

La rigidità dei vincoli dettati dal comma 562 della legge n. 296/2006 blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“Il termine previsto dal comma 9 è prorogato al 1 gennaio 2012 per i Comuni con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al valore medio nazionale per classe demografica”

MOTIVAZIONE

La rigidità dei vincoli recati dal comma 9 bloccano, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente. L'emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale, consentendo agli enti virtuosi maggiori margini di manovra, pur nell'ambito dei vincoli generali di contenimento della spesa di personale.



Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.



RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti <<A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012>>.

SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA'

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<A decorrere dall'anno 2011>> sono sostituite dalle seguenti <<A decorrere dall'anno 2012>>.



SOPPRESSIONE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 9, secondo periodo del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<*A decorrere dall'anno 2011*>> sono sostituite dalle seguenti <<*A decorrere dall'anno 2012*>>.



Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Per l'anno 2011 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

MOTIVAZIONE

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla della legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

MOTIVAZIONE

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.



I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.



Aggiungere il seguente articolo:

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

"all'art 86 del TUEL aggiungere il seguente comma 7: "Ai Sindaci, per i quali si verificano le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività della carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso".

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende estendere ai Sindaci i benefici previsti per le vittime del dovere e del terrorismo dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 riferite ad accadimenti conseguenti alla titolarità della carica e all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività alla stessa connessi e i cui beneficiari risultano essere ad oggi solo i dipendenti pubblici.



Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.



Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1 , dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, le parole "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti parole "**entro il 31 marzo 2011**" e le parole "entro il 30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "**entro il 30 settembre 2011**".

Motivazione

L'art. 1-septies (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) chiarisce quanto normato con l'articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3 ("Salva Alcoa"), convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

Ovvero le tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, erogate con il secondo Conto Energia, sono riconosciute ai soggetti che: abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010; abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro il 31 dicembre 2010, la fine dei lavori; abbiano fatto sì che l'impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Il comma 1-bis prevede che "la comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative".

La proroga darebbe la possibilità a quei Comuni che si sono impegnati attivamente e con un approccio sostenibile, investendo risorse proprie, di non perdere l'opportunità importante concessa dalla norma a causa di ritardi nella conclusione dei lavori non controllabili dall'amministrazione e spesso causati da fattori esterni. L'ANCI ha infatti raccolto in tal senso numerose istanze di amministrazioni locali soprattutto di piccole dimensioni e situate in zone disagiate, come quelle montane, che maggiormente si sono esposte al rischio di non beneficiare dei vantaggi delle tariffe incentivanti 2010.

Nella versione antecedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della bozza del decreto legge cd. milleproroghe, all'art. 20, si era ventilata l'ipotesi di consentire ai soggetti responsabili di inviare al GSE, entro il 31 gennaio 2011, l'asseverazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori dell'impianto e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. La versione ufficiale, a dispetto di quanto era stato annunciato a ridosso della pubblicazione, non contiene tale proroga. L'ANCI ha raccolto da parte dei Comuni diverse segnalazioni di impossibilità di effettuare la procedura e di inviare le comunicazioni al portale del GSE proprio per un disservizio del sistema, di fronte alla mole di domande accumulate in poche ore, nonostante la possibilità infine prevista di inoltrare la documentazione anche via e-mail.

In tal senso, rimarchiamo che le procedure attuative previste dalla normativa sono rimaste poco chiare a ridosso della scadenza, alimentando un clima di generale instabilità.



Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 19, comma 2 del Decreto ministeriale 06/08/2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" le parole "entro il 2011" sono sostituite dalle parole "**entro il 2012**".

Motivazione

Il comma 2 del Decreto Conto Energia 2011 recita "Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Ovvero, gli enti locali che operano in regime di scambio sul posto, quindi che installano impianti fotovoltaici di piccola entità (fino a 200 kw) si vedono riconosciuta la tariffa incentivante più alta, quella per gli impianti integrati agli edifici, se entrano in esercizio entro il 2011 e le cui procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto.

In ragione della tipologia di soggetto e di impianti interessati alla tariffa maggiormente incentivante, oltretutto della proroga richiesta sul comma 1, dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, si ritiene coerente ed utile leva per lo sviluppo delle FER a livello locale prorogare i termini previsti dalla norma sopracitata.

